



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

**IL REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE
DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n, 63 del 20/12/2018

Art. 1
Finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del Gonfalone, della Fascia tricolore.
2. Il Comune di Salsomaggiore Terme ha un proprio Gonfalone e un proprio Stemma, raffigurante una Salamandra tra le fiamme, così come previsto dallo Statuto comunale art.2, comma 4.
3. Lo Stemma ed il Gonfalone sono di proprietà del Comune di Salsomaggiore Terme ed è vietato in via assoluta di farne uso salvo autorizzazione condizionata dall'Amministrazione comunale.

Art 2
Lo Stemma Comunale.

1. Lo Stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito web istituzionale del Comune;su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il proprio stemma.

Art. 3
Uso dello Stemma comunale.

1. Lo Stemma comunale, logo istituzionale dell'Ente, è composto dal simbolo grafico accompagnato da "Città di Salsomaggiore Terme .
2. Il suo utilizzo da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito solo in seguito a concessione di patrocinio, contributo o collaborazione o in caso di adesione dell'Ente a comitati, con le modalità specificate nei commi seguenti.
3. L'uso dello Stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale quando se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associata.
4. Nella richiesta di utilizzo è necessario:
 - a) specificare con quali modalità si intenda fare uso dello Stemma;
 - b) descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto

5. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il sostegno dell'Ente dovrà essere evidenziato nel corso della realizzazione delle iniziative.
6. Lo Stemma comunale, in ogni caso, deve essere nel rispetto dell'ordine delle precedenze istituzionali ed essere tenuto distinto da altri marchi, specie se di carattere commerciale.
7. Al di fuori di tali casistiche, la sola parte grafica dello Stemma, senza l'indicazione del Comune di Salsomaggiore Terme , può essere richiesta, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 4
Divieto di modifica dello Stemma.

1. In caso di concessione d'uso dello Stemma comunale, quest'ultimo non potrà in alcun modo essere modificato nelle sue proporzioni, colori, elementi costitutivi e analoghi.
2. In caso di uso improprio l'autorizzazione all'uso verrà immediatamente revocata e tale comportamento sarà sanzionato.

Art. 5
Il Gonfalone.

1. Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.
2. Di norma viene collocato nell'ufficio del Sindaco o nella Sala istituzionale di Giunta e Consiglio comunale.
3. Il Gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia locale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il Gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, con abbigliamento decoroso.
4. La partecipazione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di Fascia tricolore.
5. L'Autorità seguirà il Gonfalone di norma a tre passi di distanza.

Art. 6
Utilizzo del Gonfalone.

1. Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. Di norma il Gonfalone, se ostentato fuori dalla Sede municipale è accompagnato dalla fascia tricolore .
3. L'esibizione del Gonfalone è comunque obbligatoria nelle seguenti ricorrenze:
 - Anniversario della Liberazione 25 aprile
 - Festa della Repubblica 2 giugno
 - Festa dell'Unità Nazionale IV novembre
 - Festa Patronale San Vitale 28 aprile.

Art. 7

Altre occasioni in cui può essere utilizzato il Gonfalone.

1. Il Sindaco valuta se, il Gonfalone potrà partecipare a tutte quelle cerimonie civili o religiose di carattere straordinario ed imprevisto o che vengano considerate di particolare importanza ed interesse per il Comune.
2. In particolare il Sindaco può disporre l'invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni o iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da soggetti pubblici e/o privati e che perseguano obiettivi di elevazione sociale, culturale e civile della comunità.
3. Il Sindaco può altresì disporre l'invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni organizzate da soggetti pubblici e/o privati e che si svolgono al di fuori del territorio comunale, previo accertamento che la manifestazione stessa abbia carattere rappresentativo della comunità interessata.

Art. 8

Circostanze particolari per la partecipazione del Gonfalone

1. Il Gonfalone partecipa, listato a lutto, nei casi disposti dalla legge e per eventuali eventi straordinari
2. In ogni caso, il Gonfalone verrà esposto, nelle forme consuete, nelle cerimonie religiose e/o civili.

Art. 9

La Fascia tricolore.

1. Distintivo del Sindaco è la Fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra (colore verde verso il collo), da portarsi secondo le disposizioni normative in vigore.
2. L'uso della Fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può delegarne l'uso, tenuto conto anche della celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 10

Utilizzo della Fascia tricolore.

1. La Fascia tricolore è obbligatoria tutte le volte che ciò sia contemplato da norme di legge o altre disposizioni emanate dal Governo.
2. Il Sindaco utilizza la Fascia tricolore nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali nelle occasioni ufficiali, nelle manifestazioni e iniziative culturali dove l'Amministrazione comunale deve essere rappresentata.

Art. 11

La Bandiera Nazionale ed Europea.

1. La Bandiera Nazionale, insieme con quell'Europea a cui possono essere aggiunte quella della Regione Emilia Romagna e quella della Città possono essere esposte in permanenza, su tutti gli edifici pubblici.
2. All'interno degli uffici pubblici le Bandiere di cui al comma precedente devono essere esposte su apposite aste.
3. Le Bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere d'alcun tipo, sia che siano esposte all'interno che all'esterno.
4. Se la bandiera nazionale è esposta insieme con altre, ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) o al centro (se sono di più). Deve inoltre essere issata per prima ed ammainata per ultima, solo nel caso di non presenza permanente.
5. Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la Bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.
6. Va identificato uno o più dipendenti comunali a cui assegnare formalmente la responsabilità di verifica del decoro delle Bandiere poste all'interno del Palazzo Municipale e del rispetto della dignità di esposizione. Periodicamente essi disporranno l'obbligo di sostituzione delle bandiere usurate o non consoni. Ad essi è anche demandato il compito di apporre coccarde nere o ridurre a mezza asta le bandiere in occasione di lutti nazionali, disposizioni di organi superiori o lutti cittadini.

Art. 12
L'esposizione della Bandiera Nazionale
all'interno della Sede Comunale.

1. Le Bandiere di cui al comma 1 dell'art. 11 sono esposte nell'ufficio del Sindaco o in ogni altra sala si ritenga.

Art. 13
L'imbandieramento civile.

1. Oltre ai casi d'imbandieramento permanente previsti, l'imbandieramento straordinario è stabilito dal Sindaco.

Art 14
Inno nazionale.

1. Durante l'esecuzione dell'Inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo.
2. Se si vuole manifestare la propria devozione all'Inno nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra sul cuore.

Art. 15
Il Lutto Pubblico e Cittadino.

1. Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgano tragicamente l'intera collettività o parte di essa, può essere disposto il Lutto pubblico.
2. Il Lutto cittadino è deliberato dall'Amministrazione Comunale.